COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 72 del 26/05/2022

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS. RINNOVO.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **13:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSI VALERIA	Assessore	Assente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS. RINNOVO.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:
- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

DELIBERE DI G.C.:
- n. 27 del 23/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

PREMESSO:
- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- la L.R. 34/2002, e s.m. e.i. a norma della quale la Regione Emilia-Romagna *"riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale",* dettando i principi generali che favoriscono i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale;

RICHIAMATI:
- il Codice delTerzo Settore, D.Lgs 117/2017.
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 "Linee

copia informatica per consultazione

guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore";
- la Legge Regionale 12/2005 e s.m.e.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 30.09.2021 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Elena Colli delle funzioni di Responsabile del Settore Vita della Comunità, fino al 30.09.2022;

DATO ATTO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande promuove e sostiene l'importanza della tradizione locale, tra cui gli aspetti legati alla tradizione enogastronomica, e, a tal fine, intende valorizzarla e promuoverla, con attività di informazione e divulgazione a scopo conoscitivo e turistico;

DATO ATTO di quanto segue:
- che con delibera di G.C. n. 66 del 13/07/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE REGGIANO " veniva conferito in comodato gratuito l'utilizzo di due alloggi situati al secondo piano della Torre di Guardia del Castello di Casalgrande Alto a favore dell'Associazione Confraternita dell'Aceto Balsamico (Foglio 23 Particella 763) (come da planimetria ALLEGATO A), al fine di promuoverne gli scopi statutari e, in particolare, di collaborare con il Comune di Casalgrande per lo svolgimento di degustazioni ed attività ricreative e conoscitive aperte alla cittadinanza;
- che l'utilizzo di detto immobile per l'ubicazione e le attività di pubblico interesse, culturali e turistiche, che verranno sviluppate, consente da un lato la promozione di un prodotto tipico e dall'altro la finalità culturale e divulgativa del patrimonio storico-architettonico paesaggistico a beneficio di turisti e cittadini in generale;
- che la Convenzione di cui in oggetto, repertorio n. 9940 del 07/08/2017, avente durata quinquennale, giungerà a natural scadenza il 07/08/2022;

RICHIAMATO l'art. 3 – "Canone e durata" della suddetta convenzione, ai sensi del quale "*E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato";*

VISTA la richiesta di rinnovo della convenzione di cui in oggetto per ulteriori anni 5, presentata dall'Associazione Confraternita dell'Aceto Balsamico – Via Magati 2, Scandiano 42019- assunta agli atti con prot. n. 8764 del 19/05/2022;

DATO ATTO che l'Associazione CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE REGGIANO APS – Via Cesare Magati 2, 42019 Scandiano (RE) -, risulta attualmente in possesso dei requisiti per il rinnovo della convenzione, ovvero non persegue scopo di lucro, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, e risulta regolarmente iscritta al Registro Regionale delle APS con il n. 3915;

VISTA la bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), la quale tiene conto della modifica del legale rappresentante

copia informatica per consultazione

dell'Associazione, nonché i relativi allegati;

PRESO ATTO che l'Associazione CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE REGGIANO APS – Via Cesare Magati 2, 42019 Scandiano (RE)-, esonera, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità verso terzi per danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione degli spazi e delle attrezzature e a tale fine si impegna a coprire il rischio con polizza assicurativa;

DATO ATTO che, in conformità alle previsioni della convenzione, si rende necessario prevedere un contributo annuo per l'intera durata della stessa, pari ad € 700,00 a titolo di rimborso spese relative ai costi assicurativi;

DATO ATTO che le somme trovano copertura al cap. 2250655/98 "Contributi a seguito di convenzione" del bilancio dell'esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO quindi di procedere al rinnovo della convenzione in essere per la durata di ulteriori anni 5, alle condizioni sopra richiamate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell'art. 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vita della Comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e ss. mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE integralmente quanto esposto in premessa, che forma parte integrante del presente atto;

2) DI RINNOVARE per la durata di 5 anni, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Casalgrande e l'Associazione CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE REGGIANO APS – Via Cesare Magati 2, 42019 Scandiano (RE) -, di cui in oggetto, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

3) DI RICONOSCERE un contributo annuo pari ad € 700,00 per tutta la durata contrattuale (5 anni) a titolo di rimborso spese relative ai costi assicurativi, a favore dell'Associazione

copia informatica per consultazione

CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE REGGIANO APS – Via Cesare Magati 2, 42019 Scandiano (RE);

4) DI DEMANDARE altresì al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti, secondo quanto disposto ai punti precedenti;

5) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art. 23 e 26 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

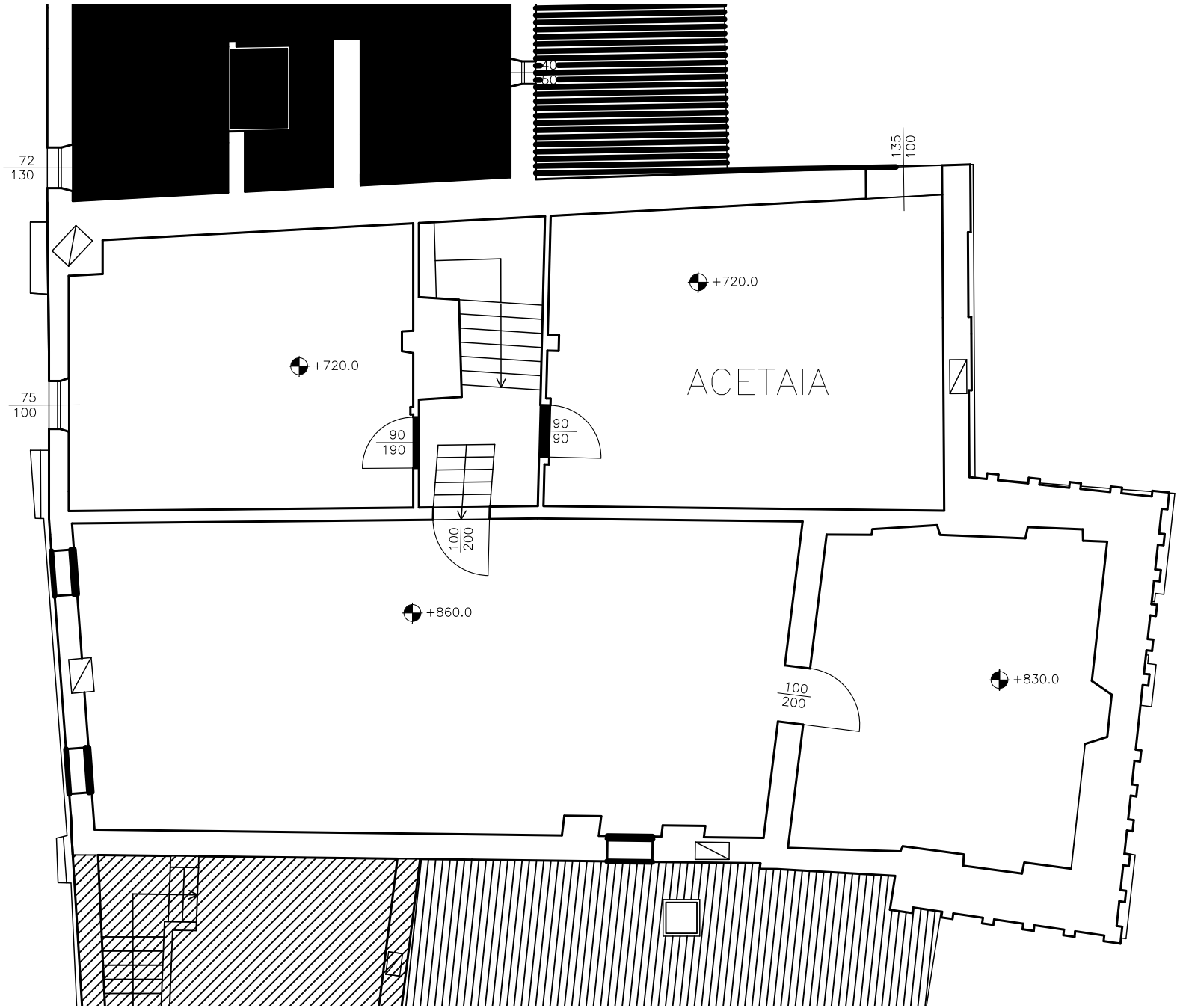

copia informatica per consultazione

CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO-CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti, l'anno duemiladiciassette, il giorno……...del mese di…….presso la sede comunale

tra

COMUNE DI CASALGRANDE – Piazza Martiri della Libertà 1, Casalgrande 42013, Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356 – nella persona della Dott.ssa Colli Elena, nata a R.E. il 27/03/1985 C.F. CLLLNE85C67H223Y in qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità;

e

"**Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale APS**" che in seguito sarà chiamata **Associazione**, p.iva/ C.F. 01747580353, con sede legale in Scandiano via Cesare Magati 2, iscritta nel registro Regionale delle Ass. di Promozione Sociale, rappresentata dal Sign. Cattini Francesco nato a Reggio Emilia il 08/10/1952 in qualità di legale rappresentante dell'associazione stessa;

Premesso:
-che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che tra gli obiettivi del DUP che si è data l'Amministrazione comunale vi è il rilancio dello sviluppo dell'economia del territorio di Casalgrande attraverso l'organizzazione e promozione di manifestazioni e di iniziative a livello ricreativo, turistico e culturale;
- che la valorizzazione di prodotti tipici del nostro territorio, ed in particolare quelli relativi al settore enogastronomico, rappresentano un valido strumento di promozione turistica;
- che fra le eccellenze locali della tradizione vi è sicuramente "l'aceto balsamico tradizionale reggiano";
-che il comune di Casalgrande intende valorizzare e promuovere tale produzione nei suoi aspetti storici, tecnico-gastronomici, con attività di informazione e divulgazione;
- che in data 13.03.2017 è scaduta la convenzione stipulata con Delibera di Giunta n. 58/2001 fra il Comune di Casalgrande e la Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale in cui si concede l'utilizzo in comodato gratuito di due alloggi situati al secondo piano della Torre di Guardia del Castello di Casalgrande Alto da adibire ad acetaia e sala assaggi;
-che la **Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale** ha manifestato interesse a continuare ad utilizzare i locali ubicati all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto adibiti ad acetaia e ha espresso l'interesse ad occupare anche un'altro locale da adibire a degustazione .
-che l'Associazione ha presentato un progetto di formazione e di divulgazione da svolgersi durante l'anno con anche l'allestimento di una pannellistica informativa;
-che il Comune di Casalgrande si rende disponibile a concedere in uso gratuito l'immobile di cui trattasi e ad effettuare i necessari interventi di consolidamento strutturale e restauro con la garanzia della sua apertura al pubblico per visite guidate;
-che l'utilizzo di detto immobile per l'ubicazione e le attività di pubblico interesse, culturali e turistiche, che verranno sviluppate, consente da un lato la promozione di un prodotto tipico e dall'altro la finalità culturale e divulgativa del patrimonio storico-architettonico-paesaggistico a beneficio di turisti e cittadini in generale;

copia informatica per consultazione

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione
il Comune di Casalgrande concede in comodato gratuito alla **Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale** l'immobile ubicato all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto in via Castello n. 1;
Più precisamente vengono concessi in comodato due stanze e servizi posti al secondo piano, meglio individuati nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (*Allegato 1*). I locali dovranno essere arredati con mobili ed attrezzature di proprietà dell'Associazione per adeguarli alle proprie esigenze d'uso. L'Associazione inoltre è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di sicurezza e a conservare l'immobile con cura e massima diligenza;

Art. 3 - Canone e Durata
Per le finalità di pubblico interesse di cui in premessa e oltre, i locali sono concessi a titolo gratuito.
La durata della presente concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. E' escluso il tacito rinnovo. Resta inteso che per ragioni di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza delle condizioni qui riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze, malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi 2 (due) da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto ad indennizzo per il Concessionario.

Art. 4 - Regime di concessione
E' espressamente pattuito che, il rapporto che si instaura con il presente atto, è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative di diritto pubblico e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo. I locali oggetto della presente, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune come definito dall'art. 828 del codice civile. E' obbligo del concessionario impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e liberà proprietà comunale

Art. 5 - Finalità
L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività di valorizzazione dell'Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano, attiva con l'Associazione il progetto riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione (*Allegato 2*).
L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, garantendo siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche.
All'inizio dell'anno il responsabile delle attività, nominato dall'Associazione nella persona del signor Torricelli Prospero predispone il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5.
Il Concessionario si impegna inoltre a:
-fornire gratuitamente al Comune, su richiesta del comune stesso, confezioni omaggio di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia per attività di rappresentanza (massimo 3 all'anno).
-organizzare assaggi del prodotto, in occasione di iniziative concordate con l'Amministrazione Comunale
-collaborare alle iniziative di valorizzazione del prodotto e da la propria disponibilità a presenziare a visite ufficiali e di rappresentanza preventivamente concordate con l'Ente;

copia informatica per consultazione

-L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
-L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall' Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
-I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

Art. 6 - Impegni da parte del Concessionario
l'Associazione si impegna ad assicurare:
-la custodia dei locali assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e la regolare vigilanza necessaria a garantire il funzionamento della struttura.
-sono a completo carico del concessionario le spese di smaltimento dei rifiuti, la pulizia e quelle derivanti da attività autonome di promozione e valorizzazione del prodotto;
- le spese di manutenzione ordinaria
Sono a carico dell'Ente le spese delle utenze (luce, acqua, riscaldamento)

Art. 7 - Danni e responsabilità
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose subiti dall'Associazione o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile, nonché per atti o fatti giuridicamente rilevanti, nell'uso dei locali dati in concessione. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, intesi come terzi anche l'amministrazione comunale secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione la spesa di **€ 700,00** dell'assicurazione di responsabilità civile su presentazione di apposita documentazione giustificativa (L. n. 266/91 art. 7comma 3).
L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse (L. n. 266/91 art. 2, comma 2)
Si precisa che l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti.

Art. 8 - Consegna ed uso dei locali
I locali con le relative pertinenze sono consegnati in buone condizioni di manutenzione e tali dovranno essere riconsegnati all' Ente al termine della concessione, salvo la normale usura e le opere di miglioria nel frattempo autorizzate ed apportate dall'Associazione. Ricevuti in consegna i locali l'Associazione dovrà concordare gli accessi ai soci e comunque è tenuta a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per qualunque verifica tecnica o esigenza di tipo manutentivo straordinario, nonché per accertamenti relativi agli adempimenti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 9 - Formazione
L'Ente pubblico si impegna attraverso la Consulta del Volontariato a fornire occasioni concrete di informazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'l'Associazione stessa.
L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 - Verifica

copia informatica per consultazione

Al termine della validità della convenzione, i responsabili della gestione dei progetti presentano all'Ente di riferimento una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le leggi e le disposizioni presenti in materia. Il concessionario dichiara di accettare senza eccezioni e riserva alcuna, tutte le condizioni precedentemente indicate.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione eventuali controversie saranno risolte in termini di legge. E' competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 - Spese

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

copia informatica per consultazione

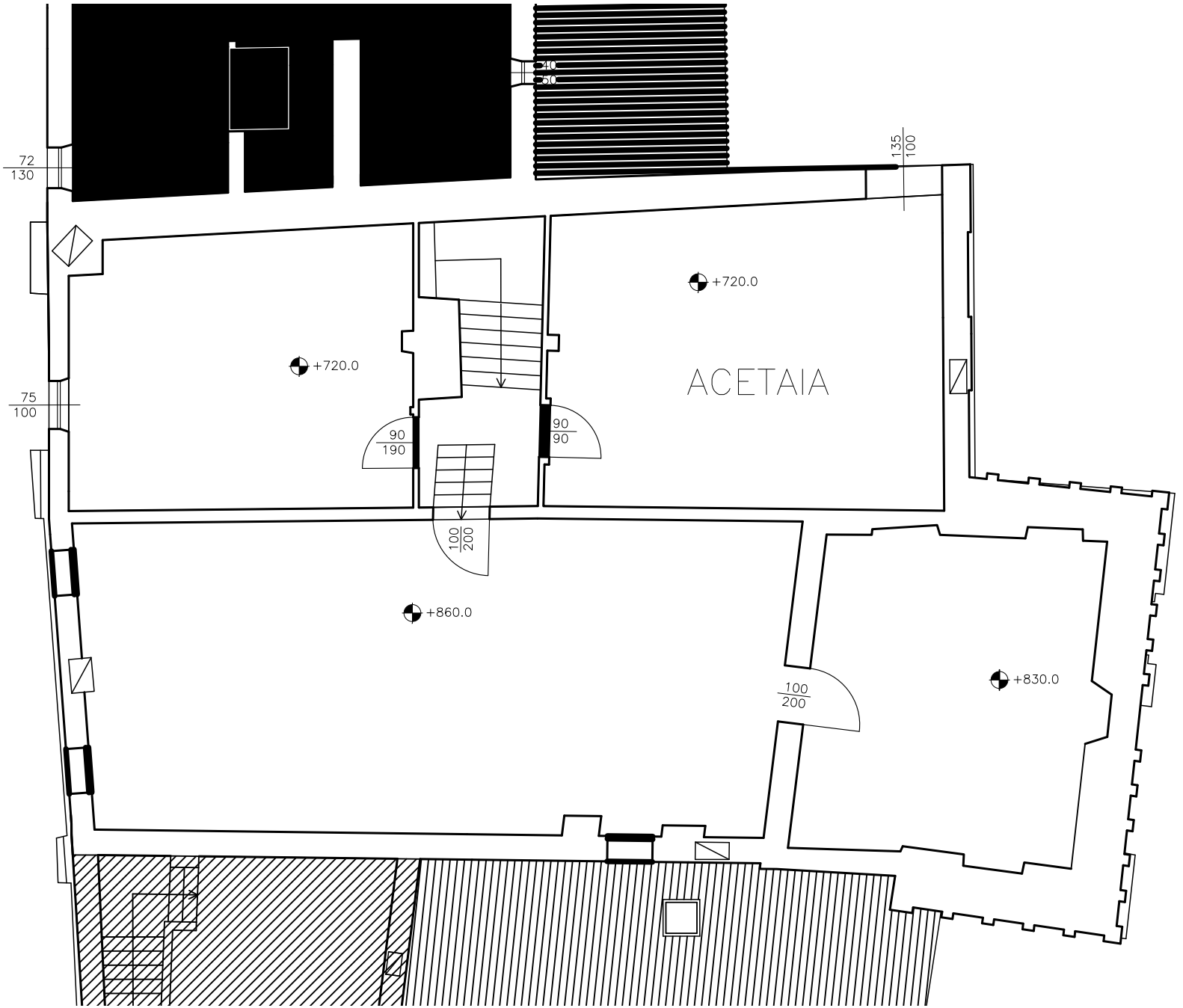

copia informatica per consultazione

ALLEGATO “B”

Con lo scopo di valorizzare l’acetaia situata nella torre di guardia e promuovere la diffusione e conoscenza dell’aceto balsamico l’Associazione è tenuta a svolgere le seguenti attività:

- 2 giugno saremo: gazebo durante la festa al Parco secchia di Villalunga con assaggi, libri e presentazione dell'aceto balsamico;
(la data è da sostituire con una data da concordare con il Settore Vita della Comunità);

- 3° domenica di settembre: presenza in piazza con nostro gazebo, con cottura del mosto. In questa occasione proponiamo di organizzare il Palio di Casalgrande riservato alle acetaie situate sul territorio comunale. Durante la giornata saranno previste visite guidate nell'acetaia situata nella torre di guardia del castello.
(la data è da intendersi all’interno della Fiera di Casalgrande);

Inoltre in data da definire, per l’autunno, ci rendiamo disponibili a presentare l'aceto balsamico e/o ad effettuare attività in collaborazione con il Settore Cultura

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 452/2022 ad oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS. RINNOVO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 26/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 72 del 26/05/2022

Oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS. RINNOVO..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 72 del 26/05/2022

Oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS. RINNOVO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione